



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Revisore dei Conti
Dott.ssa Elisa Colafrancesco

Parere dell'Organo di revisione sullo schema di:

**“Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2026-2028 Sezione 3.3
del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – P.I.A.O.”**

*(ai sensi dell'art. 91, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.,
dell'art. 19, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448,
e dell'art. 6, comma 1, della Legge 6 agosto 2021, n. 113)*

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.3 del 16/03/2026

Premesso che l'Organo di revisione ha esaminato lo schema di "Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2026-2028 Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – P.I.A.O."

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di "Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2026-2028 Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – P.I.A.O." della XVI Comunità Montana del Lazio Monti Ausoni, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Elisa Colafrancesco

La sottoscritta Elisa Colafrancesco revisore nominata con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 1 del 07-01-2026 ha ricevuto in data 04/03/2026 la proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – P.I.A.O. 2026/2028”

VISTI

- Le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- L’art. 91, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;
- L’art. 39, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;
- L’art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- Il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I.;
- L’art. 9, comma 28, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- L’art. 11, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 – Disposizioni sul personale delle Regioni e degli Enti Locali;
- l’art. 6 del Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i. – Introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO;
- il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022, n. 132, – Definizione contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81 – adempimenti assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO;
- L’art.19, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448 – Controlli e accertamenti da parte degli organi di revisione contabile degli enti locali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunitario del 30/08/2018, n. 04;
- i pareri espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt.49, comma 1, e 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta

RICHIAMATI

- il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio n. 04 del 08/03/2025, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;

- il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio n. 05 del 08/03/2025, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- il Verbale n.1 del 23/02/2026 con il quale questo Organo di Revisione , esprimeva parere favorevole all'approvazione del DUP 2026/2028;
- il Verbale n.2 del 23/02/2026 con il quale questo Organo di Revisione , esprimeva parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028

CONSIDERATO

- che l'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale del 17 Marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale, nella relazione al bilancio di previsione relativo al triennio;
- che l'art. 39, della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge del 2 aprile 1968, n. 482;
- che a norma dell'art. 91, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- che a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, della Legge n. 449/1997 e s.m.i.;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'08 maggio 2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*. Ciascun ente deve determinare il tetto massimo di spesa potenziale per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;
- che con l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive integrazioni e modifiche è stato introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- che le modalità scelte dal legislatore, per rendere attuativo questo nuovo strumento di pianificazione e programmazione, sono state quelle di un regolamento, da adottarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e soppressione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (art 6, comma 5, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021) e di un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art. 6, comma 6, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021);

- che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, del 24.06.2022, enuncia: *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- che l’art. 6, comma 1, del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- che per quanto riguarda il contesto che qui ci interessa, tali sopracitate norme stabiliscono che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (come gli altri Piani citati nel D.P.R. 81/2022) viene soppresso, confluendo nel PIAO;
- che l’organo di revisione deve dare un parere, esclusivamente, sulla sottosezione 3.3 del PIAO, riguardante la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- che l’art. 7, comma 1, del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, stabilisce che il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio;
- che l’art. 8, comma 2, del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, dispone che, in caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, viene differita anche l'adozione del piano integrato di attività e organizzazione di 30 giorni successivi al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 è stato differito al 28/02/2026;
- che il PIAO viene predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- Che l’adempimento relativo al PIAO, rispetto al suo intento di semplificazione della programmazione, ha creato non pochi problemi, considerando la sua obbligatoria approvazione entro 30 giorni da quella del bilancio, con uno sfasamento temporale tra la programmazione del fabbisogno del personale, incidente sul bilancio per l'aspetto quantitativo e sul PIAO per quello qualitativo. Così come risulta distorta la programmazione nella parte che assegna al PIAO il piano della performance che era associato al PEG. Si è quindi creata una discrasia e criticità (tra il DUP, il Bilancio di Previsione, il PEG ed il PIAO), di non poco conto, tra gli strumenti di programmazione e i loro contenuti che assumevano un ruolo strategico, così come venivano concepiti prima della introduzione del PIAO. Con l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 si è verificata, quindi, una criticità tra il DUP, che anticipava e riassumeva in sé tutta la programmazione necessaria per predisporre, elaborare e licenziare il Bilancio, e gli strumenti che sono stati trasfusi nel PIAO. La questione del "fabbisogno del personale" è stata subito affrontata nello schema di parere al bilancio di previsione 2024-2026 dal CNDCEC precisando che: *«se il documento è approvato con il PIAO e successivamente al bilancio di previsione 2024/2026, l'Organo di Revisione deve comunque verificare la coerenza delle previsioni del bilancio 2024/2026 con il DUP 2024-2026, che deve comunque contenere la programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026 e dovrà rilasciare, eventualmente, il parere sul PIAO limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale»*. ARCONET è stato ancora più preciso e, preannunciando una modifica al principio contabile 4/1, per renderlo coerente alla disciplina del PIAO, con la FAQ 51/2023, del 16/02/2023, ha precisato che: *«in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce»*. Nello

stesso senso va la risposta del MEF n. 51, del 16/02/2023, di che riporta quanto segue: *“A seguito dell’inserimento del Piano dei fabbisogni di personale nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall’articolo 6, del decreto-legge n. 80/2021, gli stanziamenti del bilancio di previsione degli enti locali riguardanti la spesa di personale devono essere predisposti sulla base dell’ultimo PIAO approvato o sulla base del DUP e della nota di aggiornamento al DUP. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall’articolo 6, del decreto-legge n. 80/2021, è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall’allegato 4/1, al d.lgs. n. 118 del 2011. Al riguardo, si richiamano: l’articolo 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132, che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “ il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”; l’art. 7, del medesimo decreto, il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8, comma 2, il quale precisa che: “ in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”. Ciò premesso, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all’approvazione di tale documento contabile.” - “...Al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6, del decreto- legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2, della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisca, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.”;*

- che l’art. 33, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I., così come modificato con la Legge del 12 novembre 2011, n. 183, ha introdotto l’onere di verifica annuale, da parte degli enti, delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);
- che tra le condizioni e i vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l’art. 36 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I., prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, l’art. 9, comma 28, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 11, comma

4-bis, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. In tal senso va anche il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 29/01/2015, sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, che sentenza: *"le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1, della L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009"*; a tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2, del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009.

VERIFICATO

- Che l'Ente non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero così come stabilito dall'art.33, Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I.;
- che la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, alla data del 31/12/2025, risulta avere meno di 50 dipendenti;
- che per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili non è possibile verificare limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
- che la struttura organizzativa della Comunità Montana è definita con Decreto del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 21/04/2022.

CONSIDERATO

- Che si pone la necessità di modificare la suddetta struttura al fine di far fronte alle esigenze dell'Ente. In particolare a seguito delle dimissioni di un istruttore amministrativo contabile, di un operaio e della riduzione dell'orario del funzionario tecnico, verificata la volontà di riattivare il servizio di manutenzione delle strade montane, si intende procedere all'assunzione di due operatori esperti con mansione di operaio specializzato di cui 1 per n. 20 ore e l'altro per n. 12 ore settimanali, ex cat. B3, mediante somministrazione di lavoro sino al 31/12/2026.
- Che conseguentemente, la dotazione organica dell'Ente rideterminata in funzione del triennio 2026/2028, è la seguente:

SETTORE	SERVIZI	CAT. G.
I	AFFARI GENERALI PROTOCOLLO- PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	1 Istruttore amministrativo (6 ore) 1 Operatore (18 ore)
II	TECNICO MANUTENTIVO AMBIENTE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI –	1 Funzionario tecnico (6 ore) 1 Operatore esperto (20 ore) 1 Operatore esperto (12 ore)

È previsto, inoltre, il Segretario comunitario, incaricato con decreto del Commissario liquidatore. Si evidenzia che la Comunità montana, in quanto ente in liquidazione non può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ma solo ad assunzioni temporanee. Pertanto considerato che si tratta di assunzioni a tempo determinato ed eterofinanziate dalla Regione Lazio che rimborsa annualmente all'Ente il 100% delle spese di personale sostenute, non rilevano i limiti di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'art. 1 comma 557 della Legge finanziaria 2007;

RACCOMANDA

- che il programma assunzionale mantenga il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- di monitorare annualmente la programmazione triennale del Fabbisogno del personale e, eventualmente, aggiornarla in base al verificarsi di nuove esigenze interne all'Ente o da modifiche delle norme in materia occupazionali e/o di spesa;

ESPRIME

pertanto, parere favorevole proposta di “Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2026-2028 Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – P.I.A.O.” ed assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Elisa Colafrancesco